



Prot. n° 394  
Pos. b/15/b

Fossano, 24 gennaio 2018

## SCHEDA DI PRESENTAZIONE

### ATTIVITÀ ESTIVA di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO Lg. 107/2015

- 1) Al fine di incrementare le capacità di orientamento degli studenti, la recente riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (Lg. 107/2015) ha introdotto, all'interno del curriculum scolastico, l'attività di **Alternanza Scuola Lavoro** (nel seguito **ASL**), quale strumento di collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro. La citata riforma richiede che, per l'accesso all'Esame di Stato, ogni studente dei settori Tecnologici ed Economico abbia accumulato, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, 400 ore di **ASL** (200 ore per i Licei). A copertura del monte ore necessario l'Istituto promuove ed offre, attraverso i suoi Settori, **sia progetti interni**, erogati e sviluppati durante l'attività didattica ordinaria, **sia attività estiva in azienda** erogata durante la sospensione delle lezioni.  
Quest'ultima iniziativa rappresenta la porzione estiva del percorso formativo di **ASL** e contribuisce ad integrare il portfolio dello studente, sia in termini di ore che di valutazione, concorrendo al raggiungimento della quota richiesta.
- 2) Gli obiettivi e le modalità dell'Attività Estiva di **ASL** sono definiti da una **Convenzione** concordata tra il Soggetto Ospitante (l'Azienda) sede dello stage ed il Soggetto Promotore (Istituto), da un **Percorso Formativo Personalizzato contenente il progetto dell'attività e da un Patto Formativo di Corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla sua famiglia che ne chiarisce le condizioni di partecipazione**.
- 3) Per garantire una buona riuscita dell'attività, lo studente è seguito sia da un tutor aziendale sia da un tutor scolastico.
- 4) L'attività estiva di **ASL** è un periodo di formazione in Azienda. L'accoglimento dello studente per il periodo di apprendimento in ambiente lavorativo **non costituisce rapporto di lavoro** e pertanto non è prevista per Legge alcuna retribuzione economica. Le aziende possono comunque riconoscere, per iniziativa propria e senza alcun obbligo, una borsa di studio allo studente. Ai fini e agli effetti però, delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro **è equiparato al lavoratore**, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato. L'accoglimento dello studente minorenni per il periodo di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire allo stesso la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla Lg. 977/67; sono inoltre vietate ai minori le mansioni contenute nell'allegato I della stessa legge modificata dal DLgs 345/99 e dal DLgs 262/2000.
- 5) L'attività è aperta a tutti gli alunni delle classi Terze e Quarte di tutti i Settori presenti in Istituto. Le azioni per gli studenti con **Progetto Educativo Individuale (PEI)** seguiranno altra procedura e saranno curate dal docente di sostegno.

1/4



- 6) L'adesione all'Attività Estiva di ASL, promossa dalla scuola, richiede i seguenti requisiti:
- l'ammissione alla classe successiva decretata dallo scrutinio del secondo quadrimestre;
  - l'obbligatorietà del possesso dell'Attestato del "Corso di informazione e formazione sulla sicurezza e salute negli ambienti di lavoro", come richiesto dal D.Lgs 81/2008 e dall'Accordo Stato Regioni del 21.12.2011, che sancisce tale formazione obbligatoria per qualsiasi lavoratore, tirocinanti e stagisti compresi.**
  - la presentazione ai docenti referenti dell'attività del proprio settore, prima dell'inizio delle vacanze pasquali, del Patto Formativo debitamente firmato per accettazione sia dallo studente e sia dal soggetto esercente la sua patria potestà, con cui entrambi si impegnano a rispettarne tutte le condizioni.
- 7) Gli studenti **non ammessi alla classe successiva NON potranno usufruire dell'attività estiva di ASL** promossa dalla Scuola anche se hanno già sottoscritto e presentato il Patto Formativo e frequentato con successo il Corso di Formazione sulla Sicurezza. **L'attività lavorativa** estiva eventualmente svolta in proprio (con contratto di lavoro, con tirocini estivi, etc), NON potrà essere valutata ai fini del portfolio di ASL in quanto riferita ad un anno scolastico non superato.
- 8) Gli studenti **con sospensione del giudizio** in una o più discipline potranno usufruire dell'attività estiva di ASL promossa dalla scuola assumendosene, in solido con le loro famiglie, la totale responsabilità in esito agli esami di recupero del debito formativo di agosto/settembre. Si ricorda infatti che la padronanza dei livelli minimi di competenza richiesti al termine dell'anno di corso frequentato è in ogni caso condizione irrinunciabile per l'ammissione all'anno successivo. **Qualora l'esito decretasse la non ammissione alla classe successiva, l'attività estiva di ASL NON potrà essere valutata ai fini del portfolio di ASL in quanto riferita ad un anno scolastico non superato.**
- 9) L'Istituto provvede, nel corso dell'a.s., all'organizzazione e all'erogazione **gratuita del Corso di Formazione sulla Sicurezza**, con riferimento innanzi tutto agli studenti del terzo anno. L'iscrizione al corso è consentita anche agli studenti del quarto e quinto anno che ancora ne siano sprovvisti, interessati all'Attività Estiva di ASL e/o ai tirocini post-diploma. L'attestato conseguito ha validità di cinque anni anche in presenza di una non ammissione alla classe successiva.
- 10) Tale corso comprende **un modulo informativo specifico sulla sorveglianza sanitaria**; qualora lo studente presenti esigenze particolari sanitarie, sarà sua cura informare preventivamente l'Azienda Ospitante, cui toccherà farsi carico degli eventuali oneri aggiuntivi necessari (es. visita medica).
- 11) La formazione generale in materia di **tutela della salute e della sicurezza** nei luoghi di lavoro fornita dalla Scuola è integrata, a discrezione dell'Azienda Ospitante, con una formazione specifica erogata agli studenti all'ingresso nella struttura ospitante stessa, su cui gravano gli eventuali oneri conseguenti.



- 12) L'azienda ospitante garantisce che non vengano attribuiti a studenti minorenni lavori pericolosi o vietati ai minori (Rif.to alla legge 977/67 e s.m.i.) e attribuisce agli stessi attività coerenti con il Percorso Formativo; nel caso l'azienda ritenga che la formazione ricevuta non sia idonea ad adibire l'allievo ad alcune o a tutte le tipologie di lavoro previste dal Percorso Formativo è tenuta ad avvisare il tutor scolastico che di comune accordo con il tutor aziendale possono sospendere l'attività.
- 13) Gli allievi e/o le loro famiglie sono invitati a segnalare ai docenti referenti dell'attività del proprio settore, Aziende Ospitanti disponibili, ed a richiedere all'azienda la compilazione della manifestazione di interesse all'attività presente sul sito d'Istituto al link <http://servizi.vallauri.edu/tirocini/ricpcf.aspx>.
- 14) È opportuno che la ricerca sia condotta su aziende con **attività coerenti** col percorso di studi intrapreso.
- 15) **Gli studenti che NON avranno individuato autonomamente l'Azienda Ospitante potranno essere abbinati alle Aziende già Partner Vallauri in relazione a criteri di merito scolastico, di comportamento e di affidabilità evidenziati nell'andamento dell'anno scolastico e deliberati dal Consiglio di Classe, alla disponibilità di posti, al percorso formativo personalizzato, alla distanza tra il luogo di lavoro e la loro abitazione e alla disponibilità di mezzi pubblici di trasporto.**
- 16) La durata consigliata dell'attività estiva di ASL è di quattro settimane o 160 ore lavorative, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e la chiusura dell'anno scolastico in corso (31 agosto).
- 17) **Non possono essere avviate attività estive di ASL** al di fuori del periodo qui sopra specificato, né prima né dopo. Per gli studenti con giudizio sospeso la chiusura dell'attività è comunque subordinata all'assolvimento degli impegni scolastici (saldo del debito).
- 18) Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica. Le coperture assicurative riguardano anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché evidenziate nel percorso formativo. Al termine del periodo, riportato nel Percorso Formativo Personalizzato, si chiude la Convenzione tra Scuola e Azienda e decadono le coperture assicurative. **Per tale motivo l'attività NON può essere prolungata oltre la data di chiusura stabilita e concordata tra le parti.**
- 19) Nel periodo concordato, lo studente deve garantire una regolare presenza e puntualità secondo gli orari stabiliti indipendentemente dall'ubicazione del luogo di lavoro.
- 20) Durante l'attività lo studente è tenuto a rispettare il regolamento interno dell'azienda e le norme in materia di igiene e sicurezza in ambiente di lavoro. Deve inoltre rispettare gli obblighi di riservatezza nei confronti di informazioni e notizie relative all'azienda di cui venga a conoscenza.



- 21) Durante l'attività il tutor scolastico si mantiene in contatto col tutor aziendale e mediante telefonate, visita in azienda, e-mail o in altro modo, monitora l'operato dello studente, verifica il grado di coerenza dell'attività in relazione al percorso formativo sottoscritto ed interviene in presenza di problematiche e/o di irregolarità.  
**I due tutor, sia scolastico sia aziendale, non possono avere vincoli di parentela con lo studente.**
- 22) **All'inizio dell'attività, l'Azienda Ospitante è tenuta alla restituzione alla Segreteria Didattica della scuola, anche a mezzo dello studente stesso, della documentazione di inizio attività costituita dalla copia della Convenzione. In mancanza di tale documentazione, l'attività non avrà i requisiti necessari per essere avviata.**
- 23) **Al termine dell'attività, l'Azienda Ospitante è tenuta:**  
ad inoltrare alla Segreteria Didattica della scuola, anche a mezzo dello studente stesso, la documentazione di fine attività costituita da:  
a) "Attestato finale dell'attività", comprendente la "Scheda di rilevazione presenza giornaliera" e il "Resoconto dell'attività e delle competenze raggiunte";  
b) "Questionario di soddisfazione dell'Azienda Ospitante".  
**In mancanza di tale documentazione, l'attività non avrà i requisiti necessari per essere valutata.**
- 24) **Al termine dell'attività, lo studente è tenuto:**  
oltre alla compilazione online su piattaforma Moodle del "Questionario di soddisfazione allievo", ad accertarsi che l'Azienda Ospitante abbia provveduto all'inoltro, alla Segreteria Didattica della scuola, di tutti i documenti necessari al conteggio e **alla certificazione dell'attività di ASL.**
- 25) Per il dettaglio ed il completamento delle norme precedentemente enunciate si rimanda al Patto Formativo sottoscritto dallo studente e dalla famiglia e alla Convenzione stipulata tra l'Azienda e la Scuola.

Fossano, 24.01.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Paolo CORTESE

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co 2, d.lgs. 39/93)

MF/Kp

4/4